

**Risposta Ministero**

A parere di questo ufficio l'abitazione a servizio del gestore dell'attività alberghiera (eventualmente coincidente con il proprietario) può essere considerata come pertinente l'attività e pertanto la scala che serve contestualmente le camere dell'albergo e il suddetto appartamento non va considerata "via di uscita ad uso promiscuo" ai fini dell'applicazione del titolo II del D.M. 9 aprile 1994. Qualora invece l'abitazione sia destinata ad un uso diverso da quello sopra specificato, la scala comune acquista il carattere di "via di uscita ad uso promiscuo".